

CIRCOLARE 2 AMB/2007

LINEE GUIDA PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE MODIFICHE SOSTANZIALI AI SENSI DEL D.LGS. 59/2005

Premessa

Il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento" all'articolo 2 definisce :

modifica dell'impianto: una modifica delle sue caratteristiche o del suo funzionamento ovvero un suo potenziamento che possa produrre conseguenze sull'ambiente;

modifica sostanziale : una modifica dell'impianto che, secondo un parere motivato dell'autorità competente, potrebbe avere effetti negativi e significativi per gli essere umani o per l'ambiente. In particolare per ciascuna attività per la quale l'allegato I indica valori di soglia, è sostanziale una modifica che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa.

Ai sensi del decreto sopra citato, in caso di modifica sostanziale occorre che il gestore presenti una nuova domanda di autorizzazione, mentre per le modifiche non sostanziali è sufficiente la comunicazione dello stesso gestore, a seguito della quale l'autorità competente può procedere ad aggiornare o meno l'autorizzazione.

In questo contesto, al di là delle esplicite previsioni del decreto legislativo 59/2005 circa la definizione di modifica sostanziale, si ritiene sia necessario definire un quadro di regole omogenee, note a tutti gli operatori, che consentano altresì all'autorità competente di fornire risposte certe nei tempi previsti dal d.lgs. 59/2005.

A tal fine si reputa necessario precisare quanto segue:

1. oggetto dell'autorizzazione integrata ambientale è tutto il complesso produttivo, sia che tutte le attività del complesso siano incluse nell'Allegato I del d.lgs. 59/05 (attività IPPC), sia che all'interno del complesso siano presenti, oltre che attività IPPC, anche attività non rientranti tra quelle del suddetto Allegato I;
2. l'iter autorizzativo di modifica sostanziale in ambito AIA è riferito solo ad Attività IPPC e quelle tecnicamente connesse;
3. la modifica (sostanziale o meno) deve intendersi come variazione da apportarsi allo stato del complesso individuato ed autorizzato nel provvedimento AIA iniziale;
4. il procedimento autorizzativo di cui all'art. 10, comma 2, del d.lgs. 59/05 sostituisce quello precedente e i termini di validità dell'autorizzazione integrata ambientale decorrono dalla data di efficacia del medesimo;
5. il procedimento avviato a seguito dell'istanza di modifica sostanziale riguarda esclusivamente le attività interessate dalla modifica stessa.

Modifiche sostanziali

Sono da ritenersi modifiche sostanziali:

- per i complessi produttivi in cui sono svolte attività per le quali l'Allegato I del d.lgs. 59/05 indica valori di soglia, le modifiche per le quali si ha un incremento di una delle grandezze oggetto della soglia pari o superiore al valore della soglia medesima, oppure le modifiche per le quali si verifica un aumento del 50% della grandezza di soglia autorizzata qualora tale valore risulti inferiore alla soglia medesima;
- per i complessi produttivi con attività per le quali l'Allegato I del d.lgs. 59/05 non indica valori di soglia, sono inoltre da ritenersi modifiche sostanziali le modifiche che comportano un incremento della capacità produttiva degli impianti di un valore pari o superiore al 50% del valore della capacità produttiva di progetto autorizzata nel provvedimento AIA iniziale.
A riguardo si sottolinea che la capacità produttiva dell'impianto è considerato un parametro rappresentativo dell'impatto ambientale prodotto dallo stesso; le soglie che determinano il campo di applicazione del d.lgs. 59/05 sono infatti per lo più espresse in termini di capacità produttiva della categoria di attività.
Per gli impianti chimici di cui ai punti da 4.1 a 4.6 dell'Allegato I al d.lgs. 59/05 la capacità produttiva è da riferire alle classi di prodotto, come riportate nel medesimo Allegato I;
- le modifiche soggette a VIA o a Verifica di VIA. Per le sole attività di trattamento rifiuti è modificazione sostanziale solo il caso in cui la Verifica si concluda con un assoggettamento alla Valutazione di Impatto Ambientale;
- le modifiche che comportano l'avvio nel complesso produttivo di nuove attività IPPC;
- le modifiche peggiorative che comportano l'emissione di nuove tipologie di sostanze pericolose (Tabelle A1 e A2 dell'Allegato I alla Parte V del d.lgs. 152/06; Tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte III del d.lgs. 152/06);
- le modifiche che comportano un aumento delle emissioni autorizzate derivanti da attività IPPC superiore al 100%;
- potrebbe essere una modifica sostanziale una modifica che comporta impatti su matrici ambientali non prese in considerazione nell'istruttoria precedente o effettuati in ambiti territoriali oggetto di regolamentazione specifica più restrittiva. (esempio un territorio che entra a far parte di un parco o che il PGT pone in zona diversa da quella contemplata al momento del rilascio dell'AIA).

Per le attività appartenenti al punto 5.2 è modificazione sostanziale anche l'installazione di una nuova linea di incenerimento.

Per le attività appartenenti al punto 5.4 è modificazione sostanziale qualsiasi aumento di volumetria dei rifiuti conferibili e delle superfici di conferimento.

Modifiche non sostanziali

Si distinguono in

- modifiche che comportano l'aggiornamento dell'autorizzazione;
- modifiche che non comportano aggiornamento dell'autorizzazione.

Modifiche che comportano l'aggiornamento dell'autorizzazione

L'esercizio delle attività oggetto di modifica non sostanziale che necessita dell'aggiornamento dell'autorizzazione può avvenire solo previa revisione del provvedimento autorizzativo.

Sono da includere:

- modifiche considerate sostanziali dalle autorizzazioni settoriali sostituite;
- le modifiche che comportano l'incremento di una delle grandezze oggetto della soglia;
- le modifiche del ciclo produttivo come riportato in autorizzazione;
- l'attivazione di nuove emissioni (aeriformi, sonore, idriche) o sostanziale incremento di quelle esistenti;
- l'introduzione di nuove MTD;
- la modifica del piano di monitoraggio;
- la variazione nello stoccaggio dei rifiuti fatto salvo che sia soggetto a VIA;
- introduzione di nuovi CER trattati;
- per le attività appartenenti al punto 5.4 il rimodellamento superficiale senza modifica delle quote e dei volumi autorizzati.

Modifiche che non comportano aggiornamento dell'autorizzazione (oggetto di sola comunicazione)

Sono da includere:

- le modifiche che costituiscano mera attuazione di prescrizioni contenute nell'AIA;
- le variazioni delle categorie di materie prime utilizzate;
- la variazione dei consumi specifici energetici ed idrici;
- la sequenza di utilizzo dei lotti delle discariche;
- l'attivazione di nuove produzioni a campagna su impianti esistenti (es. industria farmaceutica) che non ricadono nella definizione di modifica sostanziale e richiedono l'aggiornamento dell'atto;
- la modifica o la sostituzione di apparecchiature che non comporti aumento di potenzialità o modifica delle attività autorizzate.

Consultazione degli enti territoriali

E' facoltà dell'autorità competente convocare entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di modifica non sostanziale, qualora lo ritenga opportuno (esempio in caso di attivazione di nuove produzioni o se il complesso produttivo ricade in un'area protetta) una conferenza di servizi con gli enti interessati dalla modifica per acquisire le osservazioni e informazioni di detti enti.